

# *Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport*

## IL PRESIDENTE

VISTA l'istanza di arbitrato (prot. n. 1653 del 3 settembre 2009), presentata dalla S.S. Romulea - con sede in Roma, alla Via Farsalo n. 21, in persona del Presidente p.t., Dott. Vito Vilella, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alessandro De Rosa e Stefano Toraldo ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, alla Via Lima n. 48 - nei confronti del Comitato Regionale Lazio / Lega Nazionale Dilettanti, avente a oggetto l'iscrizione al Campionato Allievi Regionali per la stagione sportiva 2009 /2010;

VISTO l'art. 19 del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport;

VISTO l'oggetto della controversia;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 21, comma 14, del Codice dell'Alta Corte di giustizia sportiva, è quest'ultimo Organo competente a conoscere delle controversie relative alle iscrizioni ai campionati, ferma la valutazione della notevole rilevanza della controversia per l'ordinamento sportivo nazionale;

RILEVATA, pertanto, d'ufficio la manifesta incompetenza del Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport a conoscere la lite in sede arbitrale;

CONSIDERATO che l'organo arbitrale non è stato ancora nominato;

SENTITE personalmente le parti;

P.Q.M.

Dichiara, ai sensi dell'art. 19 del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport, la manifesta incompetenza del Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport a conoscere la lite in sede arbitrale.

Il Segretario del Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport è incaricato di trasmettere il presente provvedimento alle parti, anche a mezzo fax.

Roma, 17 settembre 2009

Prot. n. 1756

*F.to Alberto de Roberto*